

REGIONE



SICILIANA

REPUBBLICA



ITALIANA

COMUNE DI GELA

provincia di Caltanissetta

COMMISSIONE CONSILIARE DI INDAGINE RELATIVA A

- 1. Criteri di aggiudicazione delle gare di appalto differenti per fattispecie analoghe***
- 2. Impianto di trattamento inerti mai utilizzato***
- 3. Gestione del servizio di r.s.u.***

Gela. Ottobre 2009

**la presente Relazione viene redatta a seguito
dell'approvazione della delibera di
C.C. n. 30 del 19 febbraio 2009 con la
quale è stata istituita la Commissione di indagine
ai sensi dell'art. 23 dello Statuto comunale.**

**Questo documento è una fedele riproduzione testuale degli
appunti originali, vergati dal Segretario della
Commissione, sig. Emanuele Capici, e, come tale, viene
siglato in tutti i suoi fogli, compreso di allegati, dai
componenti della Commissione.**

**I conteggi di cui all'allegato "B" sono stati predisposti e
siglati dall'ing. Sciascia, all'uopo incaricato da questa
Commissione, gli altri allegati sono stati reperiti e
collazionati con l'aiuto del Segretario di questa
Commissione, sig. Emanuele Capici.**

RELAZIONE COMMISSIONE CONSILIARE DI INDAGINE

La Commissione si è insediata lo scorso 12 marzo 2009 ed ha concluso i lavori il 3 agosto 2009 per un totale di 24 sedute, per come risulta dall'all. "A".

Il termine per i lavori era stato fissato, in un primo tempo, entro 60 giorni dall'insediamento, poi prorogato con delibera di C.C. n. 73 del 25 maggio 2009, al 12 agosto 2009, in considerazione della complessità degli accertamenti da espletare, nonché della documentazione da esaminare e delle audizioni da svolgere.

Nel corso dei lavori sono stati sentiti:

- l'ing. Roberto Sciascia, dirigente del Settore Ecologia;
- l'ing. Antonio Giudice, attualmente funzionario tecnico presso il Settore Edilizia;
- il dott. Enrico Vella, Assessore comunale del Settore Ecologia;
- l'ing. Franco Liardo, Amministratore dell'A.T.O. rifiuti CI2.

Sono state richieste al Settore Affari Generali, al Settore Bilancio ed all'ing. Sciascia la produzione in copia di atti relativi a alla corrispondenza intrattenuta con l'Amministrazione comunale e ad alcuni atti tecnico-contabili di alcune opere pubbliche.

La pubblicità delle sedute della Commissione è stata realizzata secondo le usuali forme previste in questi casi e, cioè, con resocontazione scritta; su specifica, preliminare, richiesta di un membro della Commissione, da tutti condivisa, la pubblicità dei lavori è stata garantita anche mediante registrazione audio.

Sono stati acquisiti elementi circa i fatti oggetto dell'indagine e relativi a:

- **Criteri di aggiudicazione delle gare di appalto differenti per fattispecie analoghe;**
- **Impianto di trattamento inerti in disuso;**
- **Gestione del servizio di r.s.u. .**

Quanto ai risultati conseguiti dall'indagine amministrativa, questi attengono sia alla "trasparenza" che alla "regolarità" delle procedure amministrative esaminate.

Mentre il profilo della "trasparenza" ha indotto la Commissione ad esaminare la struttura delle regole procedurali, pervenendo ad evidenziare le principali carenze ed incongruenze di tali procedure, il profilo della "regolarità" ha inevitabilmente comportato la presa in considerazione anche della condotta tecnico-amministrativa dei funzionari e dirigenti comunali preposti.

Di tali comportamenti amministrativi, così come del mancato controllo sugli atti, si darà conto in prosieguo; sin d'ora si evidenzia che la Commissione pur ritenendo estraneo ai propri compiti l'accertamento di eventuali responsabilità penali, civili o contabili, rimesse ai competenti Organi

giurisdizionali, ha ritenuto, tuttavia, di non potersi esimere dall'esprimere un giudizio che assume profili di particolare censura.

SUI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLE GARE DI APPALTO DIFFERENTI PER FATTISPECIE ANALOGHE

E' stato sentito in audizione l'ing. Roberto Sciascia circa l'iter di alcune gare di appalto e, specificamente, per l'appalto dei "*Lavori di manutenzione ed impianti a verde dei cimiteri di Farello e Caposoprano*", oggetto di precipua informativa al Consiglio comunale.

Emerge documentalmente l'inosservanza di talune regole procedurali:

- l'ingerenza del Sindaco in ambiti specifici della responsabilità gestionale dei dirigenti;
- la proliferazione e la reiterata nomina di dirigenti non di ruolo;
- il sistematico ricorso a "*pareri legali*" forniti da esperti del Sindaco di nomina sindacale.

Gli atti, noti, registrano un verbale di gara di appalto per l'aggiudicazione dei "*Lavori di manutenzione ed impianti a verde dei cimiteri di Farello e Caposoprano*", celebrata nel 2007, con il quale era individuato come aggiudicatario l'impresa Agati Francesco; il relativo contratto è stato stipulato il 2 agosto 2007.

La sospensione dell'iter di aggiudicazione dell'appalto trae origine dalla nota (**all.1**), a firma del Sindaco dell'11 dicembre 2007, prot. n. 169200, a seguito della quale, con nota, prot. n. 104425 (**all.2**), il dirigente e r.u.p. pro-tempore, arch. Galanti, rinunciando all'esercizio delle proprie esclusive competenze e responsabilità, *chiedeva le direttive del caso*.

Nel successivo conseguente verbale di riunione del **16 luglio 2008 (all. 3)**, il Sindaco, afferma che "*... il monitoraggio e la verifica degli appalti sono punti irrinunciabili di una corretta azione amministrativa e, pertanto, le imprese che dovessero trovarsi nelle condizioni della ditta di che trattasi vanno sospese dall'Albo di fiducia del Comune oltre, naturalmente, a essere soggette alla rescissione dei contratti in itinere...*":

La contestuale dichiarazione *di supporto* (**all. 3**), verbalizzata, dell'esperto del Sindaco, avv. Polizzotto, sembra tagliata *su misura*, laddove si afferma che l'informativa prefettizia, a carico del titolare dell'impresa aggiudicataria, configurandosi come informativa **atipica, obbliga** l'Amministrazione comunale, nell'ambito del potere discrezionale concesso dalla legge in materia di informative antimafia, **alla risoluzione del contratto**.

Quanto sostenuto dall'esperto ci pare inveritiero, se ed in quanto, ai fini dell'adeguatezza della motivazione della informativa antimafia atipica, ex art.1^{septies} del d.lgs.vo n. 629/'82, occorre il

riferimento alla sussistenza di indizi circa fatti deponenti nel senso d'una prossimità mafiosa dell'impresa, indizi del tutto assenti nell'informativa prefettizia in questione.

Ma la circostanza che ha indotto questa Commissione a convincersi che c'è stato un **uso strumentale dell'enunciazione di nobili principi da parte del Sindaco**, è la presa d'atto di un identico procedimento, contestuale a quello dinanzi citato, nell'ambito del quale con il *supporto* di un parere del solito esperto del Sindaco (**all. 4**), in quest'altro caso l'Amministrazione comunale ha provveduto a stipulare il contratto con la ditta rinviata a giudizio per truffa e turbativa d'asta.

Già dall'esame di questo primo caso la Commissione auspica che un reale e puntuale coordinamento, contestuale ad un accorciamento della catena decisionale delle strutture, da attuare con la riduzione dell'attuale, pletorico numero dei dirigenti e con la loro individuazione tramite le procedure concorsuali ordinarie previste per legge e con l'eventuale ingresso di nuove professionalità polifunzionali, possa ridurre, e di molto, certe derive populiste che, oltre a creare danni che, a seconda dei casi, possono essere di rilevante entità, comprimono i tentativi di crescita civile, sociale ed economica della comunità amministrata.

SULL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO INERTI MAI UTILIZZATO

L'ing. Sciascia riferisce che il Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, recante *“Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/36/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio”*, abrogando la legislazione precedente, introduceva una serie di principi, finalità e disposizioni che innovavano completamente l'intero Settore in sintonia con le direttive europee: rappresentava quindi una vera e propria legge-quadro di Settore che ridisegnava *ex-novo* la disciplina giuridica dei rifiuti; le difficoltà di attuazione delle profonde innovazioni previste ed imposte dal Decreto dinanzi citato mettevano in grave difficoltà la Regione Sicilia al punto che, con nota del 2 dicembre 1998, il Presidente della Regione rappresentava al Governo centrale la grave crisi determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani che assumeva carattere di emergenza igienico-sanitaria con risvolti anche di ordine pubblico.

Infatti, il piano regionale di smaltimento dei rifiuti, basato sullo smaltimento in discarica ed approvato con Decreto presidenziale n° 35 del 6 marzo 1989, risultava solo in minima parte realizzato mentre i pochi impianti tecnologici in esercizio risultavano obsoleti e non più adeguati a garantire un corretto esercizio.

Di conseguenza, la gestione dei rifiuti della Regione si basava essenzialmente su discariche attivate dai sindaci con ordinanze contingibili ed urgenti (ex art. 12 D.P.R. n.915/82 ed ex art. 13 del D.Lgs.vo. n. 22/97).

Poiché per riportare sotto controllo la gestione dei rifiuti, risultava necessario:

- impedire l'introduzione di rifiuti provenienti da altre regioni;

- operare riforme strutturali nel settore della raccolta, del trasporto, della valorizzazione, del recupero di materie e di energie;
- censire e contrastare i casi di smaltimento abusivo;
- individuare, chiudere e bonificare le discariche esistenti;
- limitare lo smaltimento residuale in discarica attraverso un numero strettamente necessario di discariche pubbliche controllate, adeguatamente attrezzate e gestite ;
- perseguire azioni di contenimento della produzione dei rifiuti;
- potenziare la raccolta differenziata ed i sistemi tecnologici di selezione, di valorizzazione, di recupero anche energetico, mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili tese ad un giusto equilibrio tra le prestazioni ambientali e le condizioni economiche,

il Presidente del Consiglio dei Ministri ha ritenuto necessario accogliere la richiesta del Presidente della Regione Siciliana al fine di dotare quest'ultimo degli strumenti e dei poteri d'Ufficio del Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti e per la tutela delle acque in Sicilia indispensabili a fronteggiare lo stato di grave crisi socio-economico-ambientale.

In tale ambito e nel conseguente Decreto n. 322 del 22 maggio 2001 (**all. 5**), si colloca il finanziamento da parte della struttura Commissariale regionale per la realizzazione di un impianto per la valorizzazione degli inerti nel comune di Gela.

L'impianto, costato 2,3 miliardi di vecchie lire, venne realizzato in tempi brevissimi e collaudato nel maggio del 2002; per la messa in esercizio mancava solamente l'autorizzazione ex art. 27 e 28 della Prefettura competente: in linea con la normativa europea di settore, quindi, al fine di evitare il mantenimento di discariche per inerti e di trasformare un rifiuto in una risorsa, il comune di Gela già fin dalla seconda metà del 2002 era pronto per attivare l'impianto in questione.

In realtà, l'impianto, ubicato in un'area, appositamente recintata, all'interno della discarica sub-comprensoriale di contrada "Timpazzo", venne trasferito all'interno dell'autoparco di contrada Farello con la determina n.2016 dell'8 ottobre 2002 e lì è rimasto fino ad oggi nonostante l'attuale Sindaco fosse stato informato, fin dal suo primo insediamento, risalente al 2003, delle necessità e dell'interesse per il comune di Gela della messa in funzione dell'impianto e il dirigente in forza al suo staff avesse chiesto per iscritto di avere riassegnato, in data **17 settembre 2003 (all. 6)**, il procedimento in questione.

Anche in questo caso inefficienze e controlli inesistenti hanno determinato un danno per il comprensorio, laddove l'occasione di dotarsi di un impianto che avrebbe consentito il riutilizzo del materiale inerte proveniente dalla realizzazione di opere edili nel comprensorio e, previo trattamento, anche la sua eventuale commercializzazione con significativi utili per l'Amministrazione comunale con connesso adeguamento alle norme di legge vigenti, in realtà, ad oggi, si è rivelato uno spreco, aggravato dal danno erariale connesso al denaro pubblico speso

per il conferimento dello stesso materiale, dal 2002 ad oggi, presso discariche private autorizzate.

In tal senso, è stata acquisita dal Settore Bilancio copia degli atti più significativi da sottoporre a verifica: dal monitoraggio conseguente questa Commissione ha constatato un danno erariale per circa **a) € 1.310.713,11**, ottenuto come somma degli esborsi in denaro di cui il Comune si è fatto carico per smaltire in discariche private il materiale proveniente dai vari cantieri attivati negli ultimi sette anni per la realizzazione di alcune opere pubbliche, al lordo, per alcune di queste, del costo del trasporto (Tribunale, Parcheggi etc...).

SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI R.S.U.

L'ing. Sciascia, in audizione, ripercorre le tappe tecnico-amministrative di gestione del Servizio, a partire dall'aggiudicazione della gara a favore del Raggruppamento Temporaneo di n. 8 imprese, sancito con verbale di aggiudicazione del 26 ottobre 2001 (**vedi all. 7 – sub3**).

L'importo contrattuale ammontava ad €7.459.198,41, al netto del praticato ribasso d'asta del 5,35%, quale controprestazione economica a fronte di 26 mesi di attività, per come pattuita e prevista nel Capitolato Speciale di Appalto (**vedi all. 7 – sub 5**), **accettato integralmente dal R.T.I. aggiudicatario, senza eccezioni, limitazioni o riserve**; un compenso, quindi, mensile (medio) pari a **€286.679,81 (- al lordo del ribasso d'asta -)**, con inizio del servizio effettivo dal 1° dicembre 2001 e, quindi, con scadenza il 31 gennaio 2004.

L'ing. Sciascia premette e chiarisce che, in linea con le allora recenti disposizioni legislative innovative del Settore (cd.: Decreto Ronchi del 1996), il servizio prevedeva la raccolta differenziata da attuare secondo quanto previsto agli **art. 4, 8** e seguenti del Capitolato Speciale di Appalto.

All'**art. 4** il Capitolato Speciale di Appalto, come oneri dell'appaltatore, prevedeva:

- raccolta dei R.S.U. e trasporto in discarica;
- **raccolta differenziata dei seguenti materiali: carta, vetro, lattine, plastica, cartone ecc. con conferimento presso piattaforma ecologica, pressatura materiale differenziato ed avvio ai centri di riciclaggio o CONAI;**
- spazzamento manuale delle vie che saranno periodicamente individuate di volta in volta con ordini di servizio o con programmi di intervento emanati dalla Direzione Lavori;
- spazzamento meccanizzato delle vie che saranno periodicamente individuate di volta in volta con ordini di servizio o con programmi di intervento emanati dalla Direzione Lavori;
- pulizia settimanale dell'area destinata a mercato settimanale del martedì o di altro giorno che l'Amministrazione individuerà, da effettuarsi lo stesso giorno del mercato nelle ore pomeridiane immediatamente successive all'allontanamento degli ambulanti;

- lavaggio periodico dei cassonetti;
- lavaggio strade;
- diserbo marciapiedi e cigli stradali, sia chimico che manuale;
- raccolta dei rifiuti solidi urbani ingombranti;
- eliminazione discariche abusive;
- controllo esercizi commerciali che producono rifiuti da imballaggio, convenzione con il CONAI;
- servizio raccolta e smaltimento rifiuti urbani pericolosi;
- fornitura giornaliera di sacchetti anche colorato per la raccolta differenziata.

I sopra indicati servizi, evidenziati in grigio, sono quelli relativi alla raccolta differenziata.

Dall'esposizione cronologica degli atti del procedimento fatta dall'ing. Sciascia, due sono i fatti che questa Commissione ritiene di focalizzare:

I l'approvazione di una perizia di variante e suppletiva adottata con Determina dirigenziale n. 57 del 17 giugno 2002, con la quale, in sintesi, viene previsto il riconoscimento di nuove controprestazioni economiche, rispettivamente:

- 1) per l'effettuazione del servizio di spazzamento, diserbo e raccolta r.s.u. anche la notte tra domenica e lunedì (tali servizi erano previsti in contratto per sei notti su sette, tranne, appunto, la notte tra domenica e lunedì) per **€30.840,00/mese**;
- 2) per la *raccolta ed il conferimento di residui di imballaggi (carta, cartoni, plastica) prodotta da esercizi commerciali di qualsiasi tipo e genere ... sino all'avvio della raccolta differenziata* per **€ 27.570,00/mese** (dall'ottavo mese di svolgimento del servizio -luglio 2002- divenuti € 21.870, e così previsti in perizia e giustificati per il presunto avvio della raccolta differenziata);
- 3) per l'effettuazione del *servizio r.u.p. (raccolta rifiuti urbani pericolosi - n.d.C.)*, **in ragione di € 1.527,83 al mese**;
- 4) per tutta una serie di presunte prestazioni aggiuntive e lavori in economia per un totale di **€ 73.990,88**;

Questa Commissione, al riguardo, evidenzia diversi profili di censura:

Il primo.

In linea di principio, viene qui ricordato che le varianti in corso d'opera non possono modificare sostanzialmente e, quindi, snaturare il servizio originariamente posto in gara senza snaturare le relative condizioni contrattuali e **violare, quindi, le basi dell'iniziale confronto competitivo**; in tal senso, l'Autorità di vigilanza sui Contratti Pubblici ha precisato che le varianti devono avere carattere accessorio rispetto all'opera definita dal progetto e dal contratto; infatti "*se le parti realizzano un'opera*

totalmente diversa, la disciplina del rapporto non può essere individuata nel primitivo contratto d'appalto, bensì nel successivo negozio giuridico, anche se quest'ultimo non rechi patti diversi su alcuni degli aspetti essenziali del contratto" e quindi non si è più "in presenza di una modificazione del progetto, ma di un nuovo contratto"; nella fattispecie in esame, la cosiddetta perizia di variante e suppletiva comportava una variazione così sostanziale del contratto (non foss'altro che per la somma delle variazioni dei servizi presuntamente previsti, pari ad almeno € (30.840,00 + 27.570,00 + 1.527,83 + 73.990,88/26) = € 62.783,63/mese e corrispondenti ad oltre il 20% dell'importo contrattuale) da non giustificare in alcun modo la permanenza in capo al dirigente del servizio della sua approvazione amministrativa, senza alcuna direttiva politico-amministrativa.

Il secondo.

Nel merito, questa Commissione ritiene ragionevoli e verosimilmente fondate le argomentazioni prospettate dal dirigente tecnico, ing. Sciascia, e, quindi, ritiene formalmente corretto ricalcolare, per i servizi aggiuntivi del settimo giorno, l'intero costo giornaliero per lo spazzamento meccanizzato e solo una quota parte per la raccolta r.s.u., per la semplice considerazione che per quest'ultimo aspetto non c'è un aumento di quantità di r.s.u. da smaltire e nemmeno, di conseguenza, un aumento del numero dei "viaggi", rispetto a quelli contrattualmente previsti e pagati, per il conferimento dei r.s.u. in discarica: pertanto, l'importo di € 30.840,00/mese riconosciuto nella perizia di variante e suppletiva **appare eccessivo e sovrastimato**, in maniera tale da determinare un danno erariale piuttosto consistente, che, al giugno 2009, non sembra discostarsi più di tanto da quanto già determinato dal dirigente ing. Sciascia con la nota prot. n. 188650 del 23 dicembre 2008 (**all. 7**) e pari ad **€(15.960,12/mese x 91 mesi) = b) €1.452.370,92;**

Il terzo.

Per quanto riguarda la *raccolta ed il conferimento di residui di imballaggi (carta, cartoni, plastica) prodotta da esercizi commerciali di qualsiasi tipo e genere ... sino all'avvio della raccolta differenziata* per **€27.570,00/mese** (dall'ottavo mese di svolgimento del servizio -luglio 2002- divenuti **€21.870**, e così previsti in perizia e giustificati per il presunto avvio della raccolta differenziata) l'art. 38 del D. Lgs.vo n.22/97 e successive modifiche prevede che **questo genere di rifiuti devono essere smaltiti a cura e spese dei produttori ed il riscontro a tale disposizione normativa si rinviene:**

- **nell'art. 4** del Capitolato Speciale di Appalto allegato al contratto originario, laddove l'onere contrattuale della ditta appaltatrice è circoscritto al controllo degli esercizi commerciali che producono rifiuti da imballaggio;
- **nella determinazione dirigenziale n. 2 dell'8 gennaio 2002 (all. 7 – sub 11).**

Un onere, pertanto, non dovuto ed un danno che è costato all'erario, al giugno 2009, la somma di €(27.570,00 x 7 + 21.870,00 x 84) = **c) €2.030.070,00;**

Il quarto.

L'effettuazione del *servizio r.u.p. (raccolta dei rifiuti urbani pericolosi)*, era un servizio già **ricompreso e compensato nel costo del contratto originario** (è l'art. 4 del Capitolato Speciale di Appalto che ne stabilisce l'onere per l'impresa appaltatrice); introdurre un nuovo prezzo per il servizio in questione significa **pagarne indebitamente due volte l'onere**.

Anche in questo caso, un onere non dovuto ed un danno che è costato all'erario, al giugno 2009, la somma di €(1.527,83/mese x 91 mesi) = **d) €139.032,50**.

2 Un non meglio definibile patto scritto, firmato dal Direttore dei Lavori e dal rappresentante dell'impresa Capogruppo, con il quale, il 21 aprile 2004, a contratto scaduto da circa tre mesi, il costo del servizio, "... *per l'aumentato costo sia della mano d'opera che del carburante e mezzi ...*", su proposta dell'impresa Capogruppo, esplicitata con nota del 19 aprile 2004 (**vedi all. 7 – sub 13 – fg. 7 e seg.**), dai 286.679,81 euro di contratto, lievita ad €473.297,95:

un ingiustificato e, comunque, illegittimo aumento del canone mensile di oltre il 65%.

Anche a tale riguardo, questa Commissione evidenzia diversi profili di censura:

Il primo.

Recita il patto scritto, in ultima pagina:

"... Il presente atto è fin d'ora impegnativo sia per l'assuntore che per l'amministrazione ...";

il che significa che il Direttore dei Lavori accetta passivamente il vertiginoso aumento del canone proposto dall'impresa Capogruppo e, cosa ancora più evidente, impegna l'Amministrazione comunale in tal senso, senza averne titolo.

E' stato sentito il Direttore dei Lavori, in questione, l'ing. Antonio Giudice, il 24 giugno u.s.:

questi, audito sul punto, ha sostenuto la tesi che l'Amministrazione era perfettamente al corrente di tutto e che, alla sua reiterata richiesta di adozione di un atto deliberativo che coinvolgesse anche l'Amministrazione comunale, sostiene che fu messo a tacere con la considerazione che non era necessario che l'Amministrazione comunale si facesse carico di alcun atto deliberativo; appare del tutto superfluo ogni commento al riguardo.

Il secondo.

L'Amministrazione comunale dimostra accondiscendenza a tale *accordo* e provvede a stanziare i 2.439.418,00 euro, annualmente necessari per fare fronte al quasi raddoppio del costo del servizio, **senza adottare alcun atto amministrativo di palese approvazione di quanto pattuito tra il Direttore dei Lavori e l'impresa Capogruppo: d'altronde, osserva questa Commissione, nessun articolo di legge o**

Regolamento di Settore contemplava e contempla la legittimità di tale pattuizione, a tutto danno della pubblica amministrazione.

Il terzo.

Il danno: la stima tecnica dell'ing. Sciascia di 4,5 milioni di euro, per come argomentata nella nota, a sua firma, del 23 dicembre 2008 (**all. 7**) alla luce degli approfondimenti e delle considerazioni che precedono, sembra stimata per difetto; infatti, sottraendo alla lievitazione dei costi, operante illegittimamente dal maggio 2004 in poi, il costo del canone mensile contrattuale di origine e la somma dei costi già indebitamente aggiunti ad esito dell'approvazione della cosiddetta perizia di variante e suppletiva del maggio 2002, perché già conteggiati come danno erariale nei ragionamenti svolti al precedente punto **"1"**, rimane una somma indebitamente percepita mensilmente, dal maggio 2004, pari ad € (473.297,95 – 286.679,81 – 30.840,00 – 21.870,00 – 1.527,83) = **€132.380,31**.

Al giugno 2009 si osserva un danno erariale pari ad € (132.38,31/mese * 62 mesi) = **e) € 8.207.579,22**, per un totale complessivo pari a:

$$\text{a) } \mathbf{€1.134.805,36} + \text{b) } \mathbf{€1.452.370,92} + \text{c) } \mathbf{€2.030.070,00} + \text{d) } \mathbf{€139.032,50} + \text{e) } \mathbf{€8.207.579,22} = \\ = \mathbf{€12.963.858,00} \text{ (omnia comprensiva della perizia di variante e atto aggiuntivo).}$$

Il quarto.

La beffa: nel corso dell'audizione dell'ing. Franco Liardo dello scorso 5 maggio, il Presidente dell'A.T.O. CI2, la Società d'ambito che gestisce il servizio in nome e per conto del comune di Gela, dallo scorso mese di settembre del 2005, ha messo al corrente questa Commissione che aveva provveduto a segnalare al comune di Gela fin dal suo insediamento al vertice dell'A.T.O. CI2 (febbraio 2006 – n.d.C.), l'anomalia degli atti ereditati dal Comune, così come commentati nelle pagine precedenti; invece di avere chiarimenti, è stato oggetto di una pesante campagna denigratoria, anche attraverso la stampa locale, e che, in mancanza di chiarimenti, è dal suo insediamento che non riconosce il canone così come illegittimamente ed immotivatamente lievitato.

Il Presidente dell'A.T.O. CI2 prosegue portando ad esempio il costo per lo stesso servizio della vicina città di Niscemi: l'appalto, riferisce l'ing. Liardo, in quel caso è stato aggiudicato nel 2004 e per una città come **Niscemi** che corrisponde, con riferimento al servizio di smaltimento r.s.u., ad un terzo del comune di Gela, tutt'ora, il servizio in questione **90.000,00 euro al mese**.

Aggiunge, l'ing. Liardo, nella sua esposizione, che è stato costretto ad operare anche delle decurtazioni sul canone mensile per l'omissione di alcune prestazioni da parte del R.T.I.: l'asserito quasi inesistente spazzamento meccanizzato, per il quale venivano riconosciuti circa 50.000 euro mensili a fronte di un accertato servizio quantificabile, come controprestazione, in non più del 10 % di tale cifra, la

pressatura, inesistente, del materiale differenziato raccolto, il personale utilizzato per difetto etc... .

Quindi, non solo la consistente, ingiustificata ed illegittima lievitazione del canone, ma anche, a seguito di ripetuti controlli del personale dell'A.T.O., un servizio offerto dal R.T.I. non conforme, per difetto, al patto contrattuale originario.

A quanto sopra rilevato c'è da aggiungere il danno erariale che il comune di Gela subisce per effetto del costo, illegittimamente esorbitante, pagato per il trasporto dei rifiuti solidi urbani nella discarica autorizzata di Siculiana; dallo scorso mese di febbraio 2007, infatti, la discarica di contrada Timpazzo non è agibile.

Al giugno 2009 si profilerebbe un danno erariale aggiuntivo pari a:

$\text{€}(82.000,00/\text{mese} - 34.320/\text{mese}) \times 28 \text{ mesi} = \text{€}1.335.040,00$; **che va ad assommarsi agli €12.963.858,00** precedentemente determinati, per un totale complessivo di **€14.298.898,00**.

CONCLUSIONI

In conclusione questa Commissione, previo dibattito tra i suoi componenti, ha raggiunto un unanime convincimento in ordine agli speciosi episodi oggetto dell'indagine, delineando il quadro seguente:

Si ritiene fondata la responsabilità politica dell'amministrazione Comunale sugli argomenti come sopra trattati. L'audizione dell'assessore all'Ecologia, dott. Enrico Vella, del 17 giugno u.s., conferma le conclusioni della Commissione, vale a dire, che *gli Amministratori, intesi come Organi di governo, ex lege esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, mentre ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati*".

Nei casi oggetto di indagine da parte di questa Commissione le *deviazioni* tecnico amministrative degli stessi appaiono abnormi.

Con la presente relazione conclusiva la Commissione muove censura per l'inefficacia delle scelte politico-amministrative nel funzionamento degli uffici comunali.

La scelta «apparentemente» poco oculata di Dirigenti non di ruolo chiamati dal Sindaco a dirigere delicati Settori della vita amministrativa del Comune, con tutte le conseguenti *storture*, evidenziate ed eventualmente da accertare, impone a questa Commissione di indagine di rimettere al Consiglio comunale ogni più opportuna valutazione e decisione.